



9/2017

IL CONTROVERSO RAPPORTO TRA DICHIARAZIONI SPONTANEE E DIRITTO DI DIFESA: UNA QUESTIONE ANCORA IRRISOLTA

Nota a [Cass., Sez. II, sent. 3 aprile 2017 \(dep. 25 maggio 2017\), n. 26246,](#)
[Pres. Gallo, Rel. Recchione, Ric. Distefano](#)

di Matteo Rampioni

Abstract. *L'articolo 350, comma 7 c.p.p. disciplina l'istituto delle cd. spontanee dichiarazioni ed il loro regime di utilizzabilità. Tuttavia, così come congegnata, la disposizione presta il fianco a molteplici criticità, prima fra tutte il rapporto con il diritto di difesa e, conseguentemente, il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni stesse.*

SOMMARIO: 1. La questione. – 2. L'evoluzione normativa. – 3. La giurisprudenza e la soluzione adottata. – 4. Rilievi critici.

1. La questione.

Con la sentenza in commento, la seconda sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sull'utilizzabilità delle cd. spontanee dichiarazioni di cui all'art. 350, comma 7 c.p.p.¹, ribadendo il principio di diritto secondo cui: «*le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio siano utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Si tratta di dichiarazioni che hanno un perimetro di utilizzabilità circoscritto alla fase procedimentale e dunque all'incidente cautelare, ed agli eventuali riti a prova contratta, ma che non hanno alcuna efficacia probatoria in dibattimento*».

Al fine di stabilire se l'indirizzo esegetico sia condivisibile o meno, appare necessario dapprima ripercorrere il (seppur breve) iter evolutivo dell'istituto; quindi, analizzare i diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono alternati nel corso del

¹ L'articolo 350, comma 7 c.p.p. stabilisce: «La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l'utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3 c.p.p.».

tempo; infine, verificare gli argomenti posti a fondamento della decisione oggetto di commento.

2. L'evoluzione normativa.

Come si afferma in letteratura «nella versione originaria del codice Rocco il problema dell'apprezzamento della spontaneità delle dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria neppure si poneva. L'impianto normativo non solo non si curava di assicurare all'indagato alcuna forma di diritto al silenzio, ma risultava al contrario chiaramente orientato a favorire l'acquisizione dei più importanti elementi incriminanti proprio dall'accusato, di fatto assoggettato all'obbligo di collaborazione con l'inquirente»².

Le ragioni di tale lacuna vanno ricondotte essenzialmente alla natura inquisitoria del codice di rito previgente il quale, fondandosi sul c.d. principio di autorità³, nella fase delle indagini, da un lato, concedeva all'organo inquirente poteri pressoché illimitati, sia nella fase preliminare al processo, sia in quella relativa all'acquisizione probatoria; dall'altro, non assicurava alcuna garanzia sotto il profilo del diritto di difesa. Invero, in piena coerenza con le direttive del regime fascista⁴, esso non prevedeva – diversamente dal precedente codice del 1913 – né nella fase preistruttoria, né in quella istruttoria, alcuna

² CERESA GASTALDO, *Premesse allo studio delle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 552.

³ Tra i molti, TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2012, p. 5; A. Dalia - M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2010, p. 10. Le principali caratteristiche del sistema inquisitorio sono: *iniziativa d'ufficio* (l'iniziativa del processo penale spetta al giudice); *iniziativa probatoria d'ufficio* (la ricerca delle prove non spetta alle parti, bensì al giudice stesso, perché egli ha più poteri e, quindi, meglio può conoscere il vero e giusto); *segretezza* (non vi è alcuna contrapposizione dialettica); *forma scritta* (delle deposizioni raccolte viene redatto un verbale); *nessun limite all'ammissibilità delle prove* (ogni modalità di ricerca è ammessa); *presunzione di reità* (l'onere della prova è a carico dell'imputato); *carcerazione preventiva* (poiché l'imputato è presunto colpevole, in mancanza di prove di innocenza può essere sottoposto a custodia preventiva in carcere).

⁴ Per alcuni lineamenti dei regimi totalitari e, dunque, anche di quello fascista, MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2011, p. 43: «Nell'Europa occidentale il totalitarismo penale segna un drastico ritorno al diritto penale dell'oppressione, che ha trovato la sua esasperata e paradigmatica espressione nell'ambito del totalitarismo penale nazista. Muovendo da una concezione organicistica dei rapporti popoli-stato-individuo, il Nazionalsocialismo tedesco ravvisa nella Comunità Nazionale, razionalmente pura, l'unica originaria e suprema realtà politica: il supremo valore cui tutto deve essere rapportato e in cui tutto si dissolve. Non più persona giuridica sovrana, lo Stato degrada ad utile organizzazione secondaria al servizio del Popolo, strumento di cui la comunità originaria si serve per realizzare pienamente se stessa ed i propri fini. [...] In armonia con la concezione organicistica dei rapporti individuo-stato-popolo, il diritto penale non ha più di mira il risultato dell'agire umano, ma guarda alla volontà. Ed il reato non è concepito non più come offesa tipica di un bene giuridicamente protetto, ma come atto di infedeltà alla volontà individuale del Capo, indipendentemente dalla lesione effettiva di un interesse, che potrà aggravare ma non costituisce il reato. Drasticamente espressa con minacce particolarmente severe, la pena serve innanzitutto a scopi di prevenzione generale e, in fase applicativa, a eliminare fisicamente gli incorreggibili e a recuperare nell'interesse della comunità gli altri».

garanzia difensiva⁵, optando per un sistema votato alla totale segretezza “esterna” (divieto di divulgazione delle risultanze processuali) e “interna” (esclusione delle parti e dei loro difensori dalla conoscenza degli atti di indagine), così da preservare il divenire della prova da possibili “inquinamenti”⁶. Ne derivava un vero e proprio sbarramento imposto alla difesa, cui era negata qualsiasi possibilità di contraddittorio.

Il percorso che conduce al riconoscimento del diritto di difesa è stato lungo e tortuoso. Il punto di svolta è segnato, oltre che dall’entrata in vigore della Carta costituzionale, da due momenti. Dalla promulgazione della Legge 18 giugno 1955, n. 517⁷ che aggiungeva all’impianto codicistico, tra gli altri, gli artt. 304-*bis*, *ter*, *quater* c.p.p. 1930 concernenti l’applicazione delle garanzie difensive durante lo svolgimento di importanti atti istruttori; ma, soprattutto, dall’emissione della sentenza della Corte costituzionale del 5 luglio 1968, n. 86⁸.

⁵ TUOZZI, *Il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1914, p. 162 ss. L’art. 72 c.p.p. 1913 «consacra un principio nuovo, reclamato dalla coscienza pubblica per sentimento di umanità e di giustizia, e dietro anche l’esempio di qualche legislazione straniera, consacra cioè l’intervento della difesa nel periodo dell’istruzione, per cui resta squarciato in diversi punti quel segreto assoluto, nel quale il vecchio codice teneva avvolto tutto lo stadio inquisitorio. E dispone che durante l’istruzione l’imputato può farsi assistere dal difensore [...]». L’autore, ancora, sull’importanza dell’assistenza difensiva affermava: «un’antica massima diceva che *est res sacra reus*, ed era intesa ad esprimere il concetto, accolto pienamente da tutti i popoli civili moderni, che se la società ha il diritto, per la sua conservazione, d’incalzare il reo, di giudicarlo e punirlo, non può mai permettere, in ossequio alla piena personalità giuridica dell’imputato, che questi venga vinto ed oppresso dalla forza sociale. Gli si deve perciò accordare il pieno svolgimento di ogni sua facoltà di diritto, e sopra tutto, e in ogni momento, quello della difesa. A complemento di questa difesa, sorge necessità di mettere accanto all’imputato un suo difensore, che è il suo patrono, il suo campione. Questi è di suprema importanza, e con leggerezza alcuni modernisti hanno creduto di proporre l’eliminazione, riducendo il dibattito penale alla semplice affermazione di giudici periti nelle discipline antropologiche per l’assegnazione dell’imputato alla rispettiva categoria dei delinquenti [...]. La presenza del difensore è indispensabile non solo perché questi, quale uomo di legge, possa e sappia contrapporsi validamente al pubblico accusatore, che è un magistrato, addottorato in legge, ma perché infonda in tutti il convincimento che le forme assegnate a garanzia dell’innocenza e della libertà sono state rispettate».

Sul punto anche TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit. p. 25, «Il primo codice di procedura penale italiano vide la luce nel 1913. Pur conservando il sistema misto, esso innovava rispetto al modello napoleonico, in quanto riconosceva ampi diritti all’accusato già nel corso della fase istruttoria. [...]. Al termine della prima guerra mondiale i disordini sociali ed il fermento rivoluzionario determinarono una profonda aspirazione all’ordine. Mussolini se ne rese interprete ed iniziò la soppressione del sistema liberale. [...]. In coerenza col nuovo regime, si procedette alla riforma dei codici; quello di procedura penale fu promulgato nel 1930 insieme al nuovo codice penale; essi entrarono in vigore nel 1931. Nella relazione al codice di procedura penale il ministro di Giustizia Alfredo Rocco dichiarava di porsi un giusto equilibrio tra gli interessi dello Stato e quelli dell’imputato. Però il diritto di difesa fu eliminato nella fase istruttoria, che tornò ad essere totalmente segreta; il pubblico ministero, dipendente dal potere esecutivo, ottiene i medesimi poteri coercitivi che erano esercitati dal giudice».

⁶ SANTINI, *Istruzione nel processo penale*, in *Dig. pen.*, vol. IX, Torino, 1993, p. 303 ss.

⁷ L. 18 giugno 1955, n. 517, in *Suppl. ord. Gazz. uff.*, n. 148, 30 giugno 1955.

⁸ Come affermava il Senatore ZUCCALÀ, 213^a seduta pubblica del 27 novembre 1969, in *www.senato.it*, p. 1557 «la pronuncia segna l’estremo arroccamento dell’impostazione inquisitoria mantenuta dalla magistratura nei confronti del processo penale»; ancora, VASSALLI, *Relazione alla IV Commissione permanente (giustizia) ai disegni di legge n. 238-228-243*, presentata alla Presidenza della Camera dei Deputati il 17 giugno 1969, p. 6. «la sentenza della Corte costituzionale sottolinea quello che già in questi ultimi anni era stato rilevato da vari ambienti, ed era stato anche oggetto di ripetuti interventi da parte del senatore Leone: l’arretramento



9/2017

Con tale pronuncia, il Giudice delle leggi si esprimeva sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 c.p.p. 1930, nel senso che la mancata applicazione degli artt. 304-bis, ter, quater c.p.p. Rocco nella fase preistruttoria avrebbe leso il diritto di difesa ed il principio di uguaglianza. Facendo proprie le argomentazioni già proposte in precedenza⁹, si dichiarava l'illegittimità delle norme oggetto di sindacato «nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, ter, quater del codice di procedura penale»¹⁰.

La sentenza determinò immediati effetti in sede legislativa. Invero, già pochi giorni dopo la sua adozione furono presentati alla Camera tre diversi progetti di legge¹¹ che, così come affermato dall'On. Vassalli nella relazione della IV Commissione Permanente presentata alla Presidenza il 17 giugno 1969, «nascevano dal lodevole intendimento del Governo, presieduto dal Senatore Leone, di dare immediata attuazione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 86 del 1986»; proposte convertite in l. 5 dicembre 1969 n. 932 intitolata, per l'appunto, «Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore», modificativa di ben otto articoli dell'allora vigente codice Rocco¹².

Ulteriori rafforzamenti del diritto di difesa si hanno con le leggi, 18 marzo 1971, n. 62 (novella che garantiva l'assistenza difensiva durante lo svolgimento dell'interrogatorio davanti all'autorità giudiziaria¹³ e, dunque, per *relatio*, anche all'atto condotto dalla polizia giudiziaria) e 18 maggio 1978, n. 191 (che introduceva l'art. 225-

del procedimento penale verso la roccaforte, verso il campo molto più trincerato, rispetto al diritto di difesa, rappresentato dalle indagini preliminari. Erano state introdotte garanzie di intervento della difesa, sia pure quelle limitate e ben note, proprie della novella del 1955; ed allora la magistratura, o una gran parte di essa, rilevò che tali garanzie si riferivano alla sola istruzione formale ed estendevano il campo dell'istruzione sommaria, proprio nell'intento di limitare quelle stesse garanzie che si ritenevano pregiudizievoli per uno svolgimento rapido e fecondo della giustizia e per un più sicuro accertamento della verità contro l'imputato».

⁹ C. cost., 20 gennaio 1965, n. 11 in www.cortecostituzionale.it; C. cost., 16 giugno 1965, n. 52, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁰ Massima n. 2931, C. cost., 20 maggio 1968, n. 86, in www.cortecostituzionale.it

¹¹ Il disegno di legge n. 238 d'iniziativa del Ministro Gonella; il disegno n. 228 d'iniziativa dei Deputati Riz, Mitterdorfer e Dietl, intitolato «modifica degli artt. 225 e 232 del codice di procedura penale»; e la proposta di legge n. 243 presentata dal Deputato Alessi intitolata, invece, «modificazioni e integrazioni agli artt. 304, 390, 398 e 506 del codice di procedura penale relativo all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore».

¹² L'art. 78 c.p.p. 1930 (assunzione della qualità di imputato); l'art. 134, comma 2 c.p.p. 1930 (in tema di infrazioni sulla scelta del difensore); l'art. 225 c.p.p. 1930 (sommarie informazioni); l'art. 231, comma 1 c.p.p. 1930 (in tema di reati attribuiti alla competenza del pretore); l'art. 232 c.p.p. 1930 (atti di Polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica); l'art. 238, commi 1 e 4 c.p.p. 1930 (rispettivamente, da un lato in tema di pericolo di fuga dell'indiziato, dall'altro d'interrogatorio del soggetto fermato); l'art. 304 c.p.p. 1930 (avviso di procedimento, nomina del difensore); l'art. 390 c.p.p. 1930 (avviso di procedimento-nomina del difensore). La novella introduceva, infine, l'art. 249-bis c.p.p. 1930 (avviso dell'arresto o del fermo ai familiari).

¹³ Veniva, infatti, inserito un nuovo comma all'art. 304-bis c.p.p. Rocco, che statuiva «i difensori delle parti private hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato».

bis - «Sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato» - allo scopo di favorire le indagini per i reati di cui all'art. 165-ter c.p.p.)¹⁴.

Un simile quadro normativo, se da un lato rafforzava sensibilmente il diritto di difesa nella fase istruttoria, dall'altro limitava ampiamente l'area di "libertà" dell'organo inquirente, che si trovava costretto ad applicare le menzionate garanzie per svolgere determinati atti istruttori.

Per tali ragioni, l'apparato giudiziario avvertì la necessità di individuare una «nuova via» che consentisse di svolgere indagini senza l'applicazione delle garanzie di cui agli artt. 304-*bis*, *ter*, *quater* c.p.p. Rocco.

La soluzione fu l'istituto delle «spontanee dichiarazioni». Mediante tale strumento investigativo, infatti, si consentiva l'ingresso nel procedimento penale di qualsiasi dato (anche autoincriminante) ottenuto dall'indiziato, senza dover rispettare le garanzie difensive previste dal codice.

Sul punto la giurisprudenza del tempo si mostrò granitica: «le dichiarazioni (spontanee) rese in sede di indagini di polizia giudiziaria da colui che non sia ancora imputato, non sono equiparabili ad un interrogatorio, sia per la loro natura sia per i fini cui assolvono: dunque, non sarebbero ad esse riconducibili le norme dettate a garanzia del diritto di difesa»¹⁵.

Negli anni successivi «le decisioni della Cassazione volte ad assicurare la piena autonomia della figura delle "spontanee dichiarazioni", sia rispetto all'istituto dell'interrogatorio disciplinato dall'art. 225 c.p.p. 1930, sia con riguardo al congegno delle sommarie informazioni di cui all'art. 225-*bis* c.p.p. 1930, subirono un effetto moltiplicatore. Si consolidava così un *tertium genus*¹⁶, dai confini ambigui e talvolta contraddittoriamente tracciati da quella stessa giurisprudenza che l'aveva forgiato, il cui unico, costante punto di riferimento sembrava essere quello della necessità di svincolare la polizia giudiziaria da formalismi inutili ed anzi controproducenti rispetto al fine primario dell'accertamento [...]. Quanto al valore probatorio dell'atto non manifestavano in realtà apprezzabili scostamenti dall'univoca convinzione che le acquisizioni della polizia dovessero comunque essere sottoposte al prudente

¹⁴ Norma che ha visto il ripristino di una forma non garantita di interrogatorio di polizia per i delitti di cui all'art. 165-ter c.p.p. 1930.

¹⁵ Tra le molte, Cass., sez. I, 15 giugno 1973, in *Cass. pen.*, 1975, p. 296; Cass., sez. III, 6 giugno 1977, in *Riv. pen.*, 1978, p. 97; Cass., sez. I, 29 novembre 1978, in *Riv. dir. proc. pen.* 1979, p. 437; Cass., sez. I, 20 febbraio 1976, in *Cass. pen.*, 1977, p. 1243; Cass., sez. II, 27 aprile 1977, in *Riv. pen.*, 1978, p. 97. Ancora sul punto, SECHI, *L'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee fra vecchio e nuovo processo penale*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1520.

¹⁶ Tesi formulata da una parte della dottrina, MOSCARINI, *Il fermo degli indiziati di reato*, Milano, 1981, p. 174; TIRELLI, *Le sommarie informazioni come mezzo di investigazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 881 secondo cui tali dichiarazioni costituiscono un *tertium genus* rispetto all'interrogatorio ed alle sommarie informazioni ed hanno diverso esito, alla stessa stregua di deposizioni testimoniali che si risolvano, da parte di chi le renda, in dichiarazioni sulla propria posizione rispetto al reato. Esse, se favorevoli a chi le ha rese, devono ritenersi ammissibili senza limiti, mentre, nel caso in cui risultino *contra se*, potranno essere approfondite dalla p.g. ai sensi dell'art. 225-*bis* c.p.p. 1930 (e non avranno alcuno sbocco processuale), oppure dovranno essere applicate le garanzie dell'art. 225 c.p.p. Rocco.

apprezzamento del giudice; parametro, questo, molto spesso impiegato proprio come formidabile mezzo eversivo dei divieti probatori»¹⁷.

Con l'introduzione della direttiva n. 31, art. 2 della L. 16 febbraio 1987, n. 81 si tentò di porre un freno a questa prassi. La novella, soffermandosi sul tema relativo ai rapporti tra indagato ed investigatori, stabilì l'espresso «divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese o dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini senza l'assistenza difensiva».

Nonostante gli intendimenti della direttiva n. 31, ed in pieno contrasto con la volontà del legislatore delegante, il codificatore si orientò diversamente, stabilendo che le dichiarazioni *rese* dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, contrariamente a quelle *assunte*, potessero essere utilizzate, ai sensi dell'art. 503, comma 3 c.p.p., ai fini delle eventuali contestazioni in giudizio¹⁸.

La pretesa distinzione tra dichiarazioni "spontaneamente rese" ed informazioni "assunte" passa immediatamente al vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 259 del 1991, afferma l'illegittimità della norma nella parte in cui consente l'utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni spontanee («il divieto di utilizzazione espressamente posto dal legislatore delegante si riferisce, infatti, secondo l'univoco significato letterale della direttiva in esame, tanto analitica da apparire norma di dettaglio, anche alle "dichiarazioni rese" dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, e non solo alle "informazioni assunte", alle quali peraltro fa richiamo la stessa direttiva (sesta parte) là dove consente alla polizia giudiziaria "di assumere sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini"; ribadendo però anche in questa sede il divieto, già posto nella seconda parte, di ogni utilizzazione processuale»).

L'intervento chiarificatore della Consulta non produsse, tuttavia, gli effetti sperati. Invero, con il d.l. 8 giugno 1992 (convertito in Legge 7 agosto 1992, n. 356) l'istituto oggetto di trattazione subisce l'ennesima rivoluzione. Mediante la decretazione d'urgenza si assiste ad una «cospicua riacquisizione (anzi, da qualche punto di vista, di una nuova e più ampia acquisizione) di poteri da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero»¹⁹: all'indomani della novella legislativa, il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 350, comma 7 c.p.p. fu limitato alla sola fase dibattimentale e non più all'intera fase processuale così come invece previsto dalla Corte costituzionale. Stabilisce, infatti, il "nuovo" articolo 350, comma 7 c.p.p. «La polizia giudiziaria può

¹⁷ CERESA GASTALDO, *Premesse allo studio delle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini*, cit. p. 552 ss; CATALANO, *Riflessione breve sul regime di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1231 «Il pericolo insito in tale ordo procedendi era quello di uno svuotamento della disciplina dell'interrogatorio, facendo apparire come spontaneo ciò che invece era stato estorto».

¹⁸ Così, *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *G.U.* 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord. n. 2, p. 85.

¹⁹ CHIAVARIO, *Il processo penale dopo la nuova decretazione «d'emergenza»: ancora una volta alla ricerca di una bussola*, in *Legisl. Pen.*, 1993, p. 339.

ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l'utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3 c.p.p.».

3. La giurisprudenza e la soluzione adottata.

Ad un quadro normativo così incerto corrisponde un altrettanto incerta prassi in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee.

Nel corso degli anni si sono alternate, senza mai riuscire a trovare un compromesso, diverse interpretazioni.

Da un lato, si individua l'orientamento (meno garantista), secondo cui le dichiarazioni spontanee possono essere utilizzate (purché trascritte in un verbale ai sensi dell'art. 357, comma 2 lett. b, c.p.p.),²⁰ non solo ai sensi dell'art. 503, comma 3 c.p.p., ma anche ai fini della valutazione della gravità indiziaria per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di un sequestro probatorio, ovvero in sede di udienza preliminare, di giudizio abbreviato²¹ ed altri riti alternativi al dibattimento

Tale impostazione si fonda sulla valorizzazione della "spontaneità" della dichiarazione, che, tuttavia, deve essere resa senza alcuna sollecitazione (pena l'inutilizzabilità assoluta della dichiarazione²²) sulla base della libera scelta dell'indagato²³.

²⁰ CATALANO, *Riflessione breve sul regime di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee*, cit., p. 1231. «L'obbligo di verbalizzazione, sancito espressamente dall'art. 357, comma 2 lett. b) cpp., ha posto termine alla prassi vigente sotto il codice abrogato di indicare come orali tali dichiarazioni nel rapporto di polizia giudiziaria. La norma è dettata proprio in vista dei possibili sviluppi dell'iter procedimentale e della possibile utilizzazione delle dichiarazioni. Si ritiene, infatti, che esse, se non sono state formalizzate in un verbale, non possano utilmente concorrere a formare il convincimento del giudice circa l'adozione di una misura cautelare, gli epiloghi dell'udienza preliminare o la decisione in sede di riti alternativi».

²¹ Cass., sez. V, 16 febbraio 2017 n. 13917, in *www.iusexplorer.it* «Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7 c.p.p. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento». Conformi: Cass., sez. I, 23 settembre 2008, n. 40050, in *www.iusexplorer.it*; Cass., sez. I, 4 luglio 2013, n. 35027, in *www.iusexplorer.it*; Cass., sez. V, 16 gennaio 2014, n. 6346, *www.iusexplorer.it*; Cass., sez. II, 23 settembre 2016, n. 47580, in *www.iusexplorer.it*.

²² Cass. pen., sez. VI, 25 marzo 2003, n. 13623, in *CED Cass. n. 224741* «Sono inutilizzabili le dichiarazioni provocate da un operatore della polizia giudiziaria il quale, dissimulando tale sua qualifica e funzione, rivolga domande inerenti ai fatti criminosi oggetto di indagine a chi appaia fin dall'inizio in tali fatti coinvolto quale indiziato di reità, allo scopo di ottenere dalla persona, già colpita da indizi di un reato, dichiarazioni che possono servire alla prova di questo e della relativa responsabilità. Ne consegue che di tali dichiarazioni non può tenersi conto non solo nei confronti di chi le ha rilasciate, ma anche nei confronti degli indagati per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o collegati, secondo quanto dispone l'art. 63, secondo comma c.p.p. e neppure può avere rilevanza il fatto che tali dichiarazioni siano state acquisite a dibattimento con il consenso delle parti, non avendo queste la disponibilità di rinunciare ad eccepire la sanzione di inutilizzabilità».

²³ Spetta comunque al giudice accertare l'effettiva natura spontanea delle dichiarazioni. Cass. pen. sez. III, 7 giugno 2012, 36596, in *www.iusexplorer.it*.

Dall'altro, non sfugge un'interpretazione di più ampia portata, adottata anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che sancisce l'inutilizzabilità assoluta (e, dunque, anche nei confronti di terzi) delle dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata; ovvero dal soggetto a carico del quale esistono indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui egli avrebbe avuto il diritto di non rendere dette dichiarazioni se fosse stato sentito come indagato o imputato²⁴.

Questo orientamento è connesso alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2 c.p.p.; al riguardo, pertanto, non solo non distingue tra le dichiarazioni spontanee ed informazioni sollecitate; ma, ai fini dell'inutilizzabilità della dichiarazione contenuta nel verbale di cui all'art. 357, comma 2 lett. b), c.p.p., considera sufficiente che il soggetto, non ancora formalmente indagato, si trovi nella sostanziale condizione di indiziato.

L'ipotesi sottoposta alla decisione in commento riguardava una persona già sottoposta formalmente alle indagini e, pertanto, la Corte ha aderito alla prima impostazione secondo molteplici ragioni.

Innanzitutto, secondo il collegio, la lettera dell'art. 350, comma 7 c.p.p. prevede un'inutilizzabilità relativa²⁵ delle dichiarazioni spontanee secondo cui, stando al contenuto letterale della norma, non possono essere utilizzate esclusivamente in dibattimento («Nel caso in cui le dichiarazioni spontanee siano rese senza garanzie alla polizia giudiziaria il legislatore ha precisato il regime di utilizzabilità limitando l'utilizzo

²⁴ Cass., sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282, in *Giust. pen.*, 1998, III, p. 65 «Nel giudizio abbreviato sono inutilizzabili le dichiarazioni rese da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito come persona indagata, a prescindere dalla circostanza che siano state rese spontaneamente ovvero sollecitate»; Cass., sez. III, 5 maggio 2015, n. 24944, in *www.iusexplorer.it* «Il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall'inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato, previsto dall'art. 63, comma 2 c.p.p., si applica anche alle dichiarazioni confessorie spontaneamente fornite dalla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato».

²⁵ Può essere utile a tal proposito ricordare brevemente la differenza intercorrente tra inutilizzabilità assoluta e relativa.

L'inutilizzabilità "assoluta" è assimilabile all'inammissibilità della prova, sia per il modo di operare, sia per le scelte di metodologia della prova che vi sono sottese. Con questa si rinuncia alla conoscenza per proteggere interessi non strettamente processuali eliminando pure, in certi casi, i mezzi inattendibili. La previsione di cui agli artt. 64, comma 2, e 188 c.p.p., ad esempio, esprime un rifiuto etico nei confronti di metodi e tecniche che esplorano la psiche dell'uomo per ricavarvi delle prove. Lo stesso si può dire, quanto ai modi di acquisizione, del procedimento previsto per le intercettazioni, che tutela essenzialmente la libertà e segretezza delle comunicazioni, ma tende pure ad assicurare la genuinità dei risultati.

Se l'interesse protetto è particolarmente rilevante, poi, l'inutilizzabilità viene rafforzata da rimedi materiali, idonei a neutralizzare i possibili sviluppi di una prova vietata: ad esempio, la distruzione dei verbali e delle registrazioni formati con intercettazioni illegittime, oppure la restituzione all'avente diritto della corrispondenza non sequestrabile.

L'inutilizzabilità "relativa", invece, esclude determinati impieghi di alcuni elementi, così da graduarne l'efficacia sotto forma di regola di esclusione limitata; per tali ragioni si parla anche di inutilizzabilità "come regola d'uso". La formula indica che il valore di una prova dipende dal contesto in cui viene acquisita e dall'uso al quale è rivolta. Sul punto GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Padova, 1992, p. 1 ss.; GRIFANTINI, voce *Inutilizzabilità*, in *Dig. pen.*, 1996, p. 243; FASSONE, *L'utilizzazione degli atti. Incontri di studio sul nuovo codice di procedura penale*, I, *Quad. C.S.M.*, 1989, n. 27, p. 527.



9/2017

delle dichiarazioni alla fase procedimentale, ovvero alla cognizione cautelare ed a quelle sulla responsabilità che si svolge nei riti a prova contratta»²⁶).

Poi, la norma risulta compatibile con la direttiva 2012/13/UE in materia di informazione dell'indagato; la normativa europea derivata, infatti, si limita ad indicare la necessità di una tempestiva informazione lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'apprezzamento della richiesta tempestività. Secondo il collegio, il legislatore italiano ha inteso lasciare all'indagato uno spazio libero da qualsivoglia vincolo normativo, al fine di concedergli la possibilità «di entrare in contatto con la polizia giudiziaria procedente in modo spontaneo e deformalizzato nel corso di tutta l'attività processuale. Si tratta di una scelta che trova la sua giustificazione nel fatto che le dichiarazioni spontanee non sono funzionali a raccogliere elementi di prova, ma piuttosto a consentire all'indagato di interagire con la polizia giudiziaria in qualunque momento egli lo ritenga, esercitando un suo diritto personalissimo».

Infine, la Sezione ritiene la norma compatibile con le indicazioni fornite dalla Corte EDU. Per vero, le sentenze indicate dal ricorrente nei relativi motivi non afferiscono al tema delle dichiarazioni spontanee. Da un lato, la sentenza *Navone ed altri c. Monaco* del 24 ottobre 2013 ha ad oggetto l'avvenuto interrogatorio di un detenuto senza la presenza del proprio difensore; dall'altro, la sentenza *Stoycovic c. Francia e Belgio* si riferisce a delle dichiarazioni "sollecitate", richieste mediante rogatoria, assunte senza difensore in Belgio ed utilizzate come fonte di prova in Francia.

4. Rilievi critici.

L'impostazione adottata nella pronuncia in commento non convince pienamente.

Se, invece, da un lato (relativamente ai temi della direttiva 2012/13/UE e delle sentenze della Corte EDU) si ritengono condivisibili le affermazioni della Corte, dall'altro (rispetto al tema del cd. "diritto interno") è più difficile aderire alla prospettiva esegetica in questione.

Innanzitutto, non pare né condivisibile l'affermazione secondo cui l'istituto delle dichiarazioni spontanee costituisce una deroga espressa alla disciplina generale dettata dall'art. 350 c.p.p., né tantomeno sembra possibile aderire all'assunto secondo cui la ragione della mancata applicazione delle garanzie difensive dettate dalla norma generale di riferimento (l'art. 350 c.p.p.) andrebbe individuata nella scelta personalissima dell'indagato di rendere volontariamente il proprio contributo conoscitivo.

Nonostante dopo la riforma del 1992 si sia consolidato tale orientamento giurisprudenziale²⁷, sembra che l'odierna prassi giudiziaria approfitti di un (fortuito?) vuoto normativo.

²⁶ Cass., sez. II, 3 aprile 2017, n. 26246, in *www.iusexplorer.it*.

²⁷ Sul punto la Suprema Corte di Cassazione si è più volte pronunciata – oseremo dire graniticamente – stabilendo che «ai fini della utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni in discorso, non solo non è necessario che le affermazioni spontanee dell'indagato alla polizia giudiziaria siano fornite in presenza del

Con l'art. 350 c.p.p. il codificatore individua tre distinte modalità di acquisizione di informazioni da parte della polizia giudiziaria. In primo luogo, si rinvencono le cd. "sommarie informazioni" che la p.g. può assumere dall'indagato (non in stato di arresto o di fermo), previo invito a nominare un difensore e con la presenza obbligatoria dello stesso²⁸. Le informazioni assunte nel rispetto delle garanzie difensive normativamente previste possono essere utilizzate sia in sede procedimentale, che dibattimentale ai sensi dell'art. 503, comma 4 c.p.p. In secondo luogo, gli ufficiali di p.g. possono assumere, questa volta senza la presenza del difensore, «notizie ed indicazioni utili assunte sul luogo e nell'immediatezza dei fatti ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini»; di tali notizie è vietata sia la documentazione che l'utilizzazione ai fini procedimentali e processuali. Infine si rinvencono le "spontanee dichiarazioni" per le quali non è dettata alcuna disciplina sul piano delle garanzie difensive.

La ragione di tale impostazione non è chiara. Certamente non appare pienamente convincente né la soluzione offerta dalla sentenza in esame, sostenuta peraltro da una parte della dottrina²⁹, secondo cui la scelta personalissima dell'indagato di cooperare spontaneamente con l'autorità giudiziaria non comprime il diritto di difesa; né, tantomeno, appare persuasiva la teoria secondo cui alla materia *de qua* non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 63 c.p.p.

Come è noto, il dettato costituzionale proclama la difesa come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». I presupposti storici e la *ratio* della norma emergono con chiarezza dagli atti dell'Assemblea Costituente, nei quali si affermava non soltanto che il principio «segnava una precisa direttiva al legislatore», garantendo «in termini lapidari e perentori la presenza e l'esperimento attivo» di tale istituto in qualsiasi stato del giudizio e dinanzi a qualsiasi magistratura; ma che esso recava in sé, come ulteriore intento, quello di cancellare gli abusi, le incertezze e le deficienze, che nel passato regime totalitario lo avevano «vulnerato»³⁰.

legale, ma non assumerebbero rilievo neppure le altre forme di tutela poste dall'art. 63 c.p.p.»: Cass., sez. III, 15 marzo 1996, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1413; Cass., sez. VI, 25 novembre 1994, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, p. 268; Cass., sez. VI, 30 aprile 1997, in *CED Cass.*, n. 208842; Cass., sez. I, 10 agosto 1995, in *Cass. pen.* 1996, p. 2644.

²⁸ TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 402 «Nel caso in cui l'indagato non abbia nominato un difensore di fiducia, la polizia avverte il difensore di ufficio di turno, individuato in base all'art. 97, comma 2 c.p.p. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia provvede a norma dell'art. 97, comma 4 c.p.p.»

²⁹ TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 403. «La norma si ritiene espressione del generale diritto a discolarsi e del diritto ad essere ascoltato, che fondano anche la facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento. La carenza di garanzie si può spiegare col fatto che non si vuole limitare l'esplicazione di un diritto dell'indagato, anche in forza delle dichiarazioni rese. Questa dunque va intesa in senso rigoroso e deve essere esclusa non solo in caso di domande dirette, ma anche in presenza di una qualsiasi minima esortazione o prospettazione di conseguenze, favorevoli i sfavorevoli».

³⁰ CAMOGLIO, *sub art. 24, comma 2 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca, Bologna, 1981, p. 53 ss. Su queste considerazioni insistono tutti gli interventi svolti nel dibattito assembleare sull'art. 19 del progetto (seduta del 17 settembre 1946, in *La costituzione della Repubblica nei lavori preparatori*, VI, p. 361 ss.). Può essere utile a tal proposito ricordare alcuni interventi: L'on Tupini, «la formula del progetto tiene conto degli abusi, delle incertezze e delle deficienze che hanno vulnerato nel passato l'istituto della difesa, specie per quanto attiene alla sua esclusione da vari stati e gradi del processo giurisdizionale. E con una formula chiara, precisa, abbiamo voluto garantire la presenza e l'esperimento attivo in tutti gli stati del giudizio e

Come afferma l'On. Tupini nella seduta del 17 settembre 1946 «con una formula chiara, precisa, abbiamo voluto garantire la presenza e l'esperimento attivo in tutti gli stati del giudizio e davanti a qualsiasi magistratura. Questa esigenza è espressa in termini così lapidari e perentori che nessuna legge potrà mai e per nessuna ragione violarla»³¹

È su tali direttive che viene formulato l'odierno art. 63 c.p.p. La norma stabilisce che, qualora un soggetto renda all'autorità giudiziaria dichiarazione dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, lo avverte che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e lo invita a nominare un difensore di fiducia. È prevista l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese antecedentemente alla formulazione dei suddetti avvisi.

La disposizione, non solo in omaggio al principio del *nemo tenetur se detegere*, può rappresentare un punto di riferimento interpretativo in tutti casi in cui l'indiziato si trovi dinanzi al potere giudiziario, precludendo in ogni caso sue dichiarazioni inconsapevoli e non pienamente consapevoli. Ed è proprio nell'ottica della piena coscienza difensiva dell'indiziato che appare preferibile l'orientamento minoritario secondo cui la norma avrebbe portata generale, di modo che le garanzie di cui all'art. 63 c.p.p.³² possono ritenersi applicabili anche alle dichiarazioni spontanee.

Tale prospettiva, basandosi sulla cd. interrelazione tra le norme, evidenzia come l'operare di un autonomo spazio applicativo di talune regole finirebbe, inevitabilmente, per svuotare di significato le altre³³. Come è stato opportunamente osservato, nel caso di «dichiarazioni autoincriminanti rese alla polizia giudiziaria – non sul luogo o nell'immediatezza dei fatti – da persona già oggetto di indagini ma non ancora formalmente indagata: se nessuna relazione intercorresse tra l'art. 63, comma 2 e l'art. 350, comma 7 c.p.p. l'utilizzazione di quelle ammissioni – proprio perché

davanti a qualsiasi magistratura. Questa esigenza è espressa in termini così lapidari e perentori che nessuna legge potrà mai e per nessuna ragione violarla»; L'on. Mastrojanni ricordò che in tempo di guerra spesso venne inibita e chiese questa specificazione: «la difesa è garantita in ogni stato e grado processuale, in ogni tempo e davanti a qualsiasi giurisdizione. Essa è affidata solo agli avvocati»; e chiarì che «in ogni tempo» voleva significare anche in tempo di guerra. Ancora, VOENA, voce *Difesa*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, p. 1 ss. «la proclamazione della difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento si colloca nitidamente all'interno di un programma personalista per il quale il funzionamento delle istituzioni giudiziarie è posposto all'intangibilità dei valori dei quali è portatrice la persona umana così da rovesciare quella priorità che la teoria liberale ottocentesca aveva conferita allo Stato e che il regime totalitario aveva accolto e potenziato».

³¹ CAMOGLIO, *sub art. 24, comma 2 Cost.*, cit., p. 53 ss.

³² Cass., sez. VI, 9 ottobre 1998, n. 10621, in *www.iusexplorer.it* «Dal tenore letterale e dalla *ratio* della norma del cpv. dell'art. 63 cpp., come dal suo necessario coordinamento con le disposizioni di cui agli artt. 62 e 350 c.p.p., si deve ritenere che la preclusione all'utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dell'indagato alla polizia giudiziaria abbia carattere assoluto e generale».

³³ CERESA GASTALDO, *Le dichiarazioni spontanee dell'indagato alla polizia giudiziaria*, Torino, 2002, p. 136 «l'asserito riconoscimento dell'appartenenza delle sommarie informazioni e di dichiarazioni spontanee alla stessa tipologia di atti – ancorché, ma non necessariamente, differenziate sul piano modale – impone dunque di riconoscere alla previsione dell'art. 350, comma 1 c.p.p. valenza inderogabile anche nella situazione prevista dall'ultimo comma».

spontaneamente fornite in circostanze diverse da quelle indicate dall'art. 350 commi 5 e 6 c.p.p. – non risulterebbe affatto vietata, bensì solo soggetta al limite descritto dall'ultimo comma dell'art 350 c.p.p.»³⁴.

Il risultato di tale indirizzo è la previsione dell'inutilizzabilità assoluta (e non, dunque, relativa, come ritenuto nella sentenza annotata) per le dichiarazioni rese in un momento antecedente alla formulazione degli avvisi difensivi; cosicché, tutto ciò che viene dichiarato prima di detti avvisi non potrà essere speso per alcuna pronuncia.

Del tutto anomalo, peraltro, il richiamo operato dalla sentenza all'art. 374 c.p.p. Se, da un lato, è vero che la norma disciplina i casi di "presentazione spontanea" al pubblico ministero e, dunque, prevede una vera e propria forma di collaborazione con l'organo inquirente, dall'altro, è altrettanto vero che la norma estende all'indagato precise garanzie difensive a seguito di contestazione del fatto. Inoltre, un conto è il rapporto spontaneo con un magistrato, per sua natura indipendente; altro è il rapporto, più problematico, che si instaura tra l'indiziato e la polizia giudiziaria.

L'art. 374 c.p.p. – a differenza dell'art. 350 comma 7 c.p.p. – postula la piena consapevolezza dell'esistenza di un procedimento penale a carico, offrendo all'indagato la possibilità di organizzare la propria strategia difensiva incluso un eventuale "colloquio" con l'ufficio della procura.

Anche il richiamo alla pretesa distinzione tra dichiarazioni spontaneamente rese e quelle sollecitate non appare scevro da rilievi critici.

L'aspetto maggiormente problematico concerne, almeno ad avviso di chi scrive, la generale indeterminatezza che avvolge l'istituto (di creazione giurisprudenziale³⁵) delle c.d. dichiarazioni sollecitate. Indeterminatezza data non solo dall'assenza di specifici richiami normativi, ma anche dall'inesistenza di specifiche indicazioni da parte del Giudice di legittimità.

In particolare, la genericità della norma si riflette: in prima battuta, nell'impossibilità di inquadrare semanticamente l'istituto, «è spontanea solo un'affermazione non preceduta da alcuna domanda, od assume gli stessi connotati anche quella resa d'iniziativa della persona al termine di una precedente risposta?³⁶»; poi, non essendo prevista dall'art. 350, comma 7 c.p.p. alcuna partecipazione difensiva, nella impossibilità per l'indagato di provare al giudice che le dichiarazioni sono rese su

³⁴ CERESA GASTALDO, *Sulla non utilizzabilità (neppure) per le contestazioni dibattimentali delle dichiarazioni spontanee ex art. 350 comma 7 c.p.p. rese senza l'assistenza del difensore*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1704.

³⁵ Tra le molte, *Cass.*, sez. II, 12 gennaio 2017 n. 3930, in *www.iusexplorer.it* «deve distinguersi in tema si sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, deve distinguersi tra dichiarazioni spontanee e dichiarazioni sollecitate: mentre le prime, inutilizzabili in dibattimento, possono essere utilizzate nella fase procedimentale, ovvero possono essere poste a fondamento di misure cautelari ed essere utilizzate nei riti a prova contratta, le dichiarazioni sollecitate, apprese senza garanzia, violano lo statuto della prova dichiarativa in modo originario ed ineliminabile e sono del tutto inutilizzabili, se non ai fini della immediata prosecuzione delle indagini secondo quanto previsto dall'art. 350, commi 5 e 6 c.p.p.». Ancora, *Cass.*, sez. VI, 24 febbraio 2003, n. 13623, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3300; *Cass.*, sez. II, 3 aprile 2017, 26246, in *www.iusexplorer.it*.

³⁶ CERESA GASTALDO, *Sulla non utilizzabilità (neppure) per le contestazioni dibattimentali delle dichiarazioni spontanee ex art. 350 comma 7 c.p.p. rese senza l'assistenza del difensore*, cit., p. 1704



9/2017

sollecitazione o dietro coercizione (è del resto difficile pensare che nel verbale redatto dalla p.g. ai sensi dell'art. 357, comma 2 lett. b) siano indicate eventuali domande o sollecitazioni che, di fatto invaliderebbero l'atto anche ai fini procedurali); infine, sul ruolo del giudice che, contrariamente a quanto previsto dal principio di stretta legalità, è chiamato a pronunciarsi sull'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni in base a criteri del tutto discrezionali (gli si affida, in sostanza, una funzione para-legislativa).

Pertanto, se per un verso appare lodevole il tentativo del giudice di legittimità di introdurre un meccanismo processuale volto a limitare in qualche misura i poteri dell'organo inquirente; dall'altro si ritiene che, così come congegnato, l'istituto allarghi ancor di più le maglie (già lente) di una materia già caratterizzata da numerose incertezze.

In definitiva, anche alla luce delle ragioni che spinsero la prassi giudiziaria, prima, e la giurisprudenza, poi, ad introdurre nel sistema processuale l'istituto delle dichiarazioni spontanee, appare che la *ratio* di tale scelta risieda nella volontà di riservare allo Stato, nella specie rappresentato dall'organo di polizia giudiziaria, uno spazio operativo libero da condizionamento (anche qualora si tratti di garanzie difensive), che possa essere considerato di ostacolo alle indagini.

Come è stato acutamente sottolineato, «il richiamo alla spontaneità delle dichiarazioni può diventare il comodo espediente per giustificare a posteriori l'inosservanza delle garanzie difensive previste dalla legge per l'interrogatorio di polizia, per legalizzare un abuso delle indagini di polizia giudiziaria, presentando sotto una forma nuova, innocente e credibile un atto sostanzialmente illegittimo»³⁷.

³⁷ FERRUA, *Dichiarazioni spontanee, nullità dell'interrogatorio di polizia ed invalidità derivata*, in *Cass. pen.* 1984, p. 1982.